

TI_GERICHTE 38.2024.5 vom 29. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.5

FR: TI_GERICHTE 38.2024.5 du 29 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 38.2024.5 del 29 aprile 2024

Regeste

Negato assegni di formazione per apprendistato AFC quale assistente dentale. Rinvio atti per accertamenti, al fine di verificare, tenendo conto delle esigenze familiari dell'assic., l'effettiva spendibilità della precedente esperienza professionale sul mercato del lavoro, rispettivamente, dell'AFC

Erwägungen

E. 2

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

E. 2.4

Presupposto fondamentale per poter beneficiare degli assegni è, come visto, che la formazione intrapresa dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Nella Prassi LADI PML in vigore dal 1° luglio 2022, ai punti A23 e 24, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l'applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha sottolineato: "Miglioramento dell'idoneità al collocamento A23 I PML si prefiggono di migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all'evoluzione del mercato del lavoro e, dall'altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell'assicurato. A24 Come precisato a più riprese dall'ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell'idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d'informazione dell'UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato". Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile

nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze l'Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Nella sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: " (...) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (...)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003, consid. 4.1) B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che: " 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail. 9 Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2) et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (arrêt du 4 août 2008 [8C_338/2007])." Si veda, in merito, anche la STCA 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286. Ai punti F1-6 in relazione agli assegni di formazione (AFO), la SECO ha, poi, precisato: " ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO) art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l'assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI). F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l'interesse dell'assicurato ad acquisire una formazione

professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente. DESTINATARI F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative: • Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI). • Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg; • Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L'assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l'art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera. F5 L'assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un'occupazione nell'ambito della sua professione originaria. F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell'ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (...) ". L e direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.

E. 2.7

La ricorrente ha contestato la decisione su opposizione resa dall'UMA anche nella misura in cui le è stato negato il gratuito patrocinio per quanto attiene alla procedura di opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.). Giusta l'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore: " La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. (cpv. 1) L'assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2) Finché la parte non revochi la procura l'assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3) Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)" L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede, quindi, che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA del 14 agosto 2006 nella causa D., I 650/05), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita, inoltre, che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200). Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella

procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4). Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177. Del resto già prima dell'entrata in vigore della LPGGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine). Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit., n.

E. 2.9

Nel caso di specie la ricorrente, nata nel 1988, svolge un apprendistato, è coniugata ed ha un figlio nato nel 2012 da una precedente relazione. Nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria l'insorgente ha indicato di svolgere un apprendistato grazie al quale nel 2023 ha conseguito un reddito di fr. 9'425.- ed ha precisato che il marito, nato nel 1983, è fotogiornalista e percepisce uno stipendio di fr. 73'800.- lordi (cfr. all. 11 a doc. VIII) che deve correggersi in fr. 74'200.- stando a quanto emerge dal certificato di salario versati agli atti a valere per il 2023, pari a fr. 66'529.- netti (cfr. all. a doc. 11 all. a doc. VIII). La ricorrente ha, poi, precisato di non disporre di sostanza, né di proprietà immobiliari, né di dover corrispondere un affitto o sostenere le spese di interessi ipotecari. Per l'assicurazione malattia del figlio, RI 1 ha indicato un ammontare di fr. 1'427.50 annui. Per la propria, ella deve invece fare fronte ad un esborso di fr. 2'893.70 all'anno. La ricorrente ha indicato di avere a disposizione un veicolo intestato al marito, di non aver subito dei pignoramenti e di non avere attestati di carenza beni emessi a suo carico (cfr. all. 11 a doc. VIII). Dalla documentazione _____ versati agli atti emerge, invero, che per l'assicurazione di base (LAMal) del figlio i premi annui ammontavano, per il 2023, a fr. 1'261.20 (cui si vanno poi ad aggiungere fr. 366.- a valere per le assicurazioni complementari LCA), a fronte di una riduzione dei premi di fr. 1'198.80. I costi fatturati, sempre in relazioni al figlio del RI 1, dall'assicuratore LAMal nel 2023 erano poi ammontanti a fr. 1'427.50 (cfr. all. a doc. VIII). Per l'assicurazione di base (LAMal) della ricorrente, invece, dall'incarto emerge che i premi annui ammontavano, per il 2023, a fr. 4'136.40 (oltre a fr. 738.- LCA), a fronte di una riduzione 3'177.60. I costi fatturati dall'assicuratore LAMal nel 2023 erano stati pari a fr. 2'893.70, di cui fr. 1'649.20 di franchigia, fr. 4.50 di aliquota percentuale e fr. 1'240.- quali costi non assicurati (cfr. all. a doc. VIII). Dall'ultima decisione di tassazione disponibile, relativa all'anno 2022, emerge che i redditi del coniuge erano pari a fr. 65'414, quelli di RI 1 (che ad agosto aveva iniziato l'apprendistato) a fr. 2'979.-, le indennità LADI percepite da quest'ultima a fr. 15'796.-, gli alimenti percepiti per il figlio a fr. 5'124.-, il valore locativo dell'abitazione primaria a fr. 3'536.- (a fronte di spese pari a fr. 707.-). Al netto di spese e deduzioni (in particolare di interessi passivi privati per fr. 2'948.-), il reddito netto imponibile della famiglia era risultati

pari a fr. 38'800.-. La sostanza imponibile è invece risultata pari a fr. 0.- in ragione, in particolare e computate le deduzioni per coniugati e per il figlio minorenne, dei debiti privati della coppia (cfr. all. a doc. 11 all. a doc. VIII). Giova rilevare che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d'esistenza (DTF 140 III 337, consid. 4.2-4.4; DTF 126 III 89 e Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009). Alla luce di quanto sopra, tenuto conto in particolare dei certificati di salario 2023, emerge che complessivamente l'insorgente ed il marito conseguono redditi mensili pari a fr. 6'968.75 (ossia; (fr. 9'425.- + fr. 74'200.-) / 12). Da questo importo va in primo luogo dedotto l'ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700.- e quello per il mantenimento della figlio nato nel 2012 di fr. 400.-, secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009). In seguito occorre dedurre il supplemento del 20% (media tra il 15% ed il 25%) sul fabbisogno minimo di fr. 2'100.- (ossia fr. 1'700.- + fr. 400.-) secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, cfr. supra consid. 2.9.), in concreto fr. 420.- (20% di 2'100.-). In concreto, questa Corte non dispone dei dati completi inerenti, in particolare, le uscite della famiglia della ricorrente in termini di premi LAMal per il coniuge, di debiti ipotecari ed altre spese correnti. Tuttavia, giova rilevare che a minori entrate, rispetto a quelle del 2022 oggetto della decisione di tassazioni in atti, per RI 1 nel 2023, sono corrisposti, per il marito, maggiori redditi, di modo che la situazione finanziaria della famiglia è da considerarsi come sostanzialmente analoga a quella che si presentava nel 2022 ed emerge dalla decisione di tassazione in atti (cfr. in tal senso la STF C_247/06 del 27 dicembre 2007. Ne segue che l'insorgente ed il coniuge, a fronte di redditi imponibili pari a fr. 38'800.- hanno a disposizione un importo mensile superiore a fr. 700.- ($(38'800.00 - (2'520.00 \times 12)) / 12 = \text{fr. } 713.35$). Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa U 102/04 (cfr. anche STCA 36.2016.35 del 7 dicembre 2016, consid. 2.12) l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all'importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In particolare l'Alta Corte ha rilevato: "(...) 4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle complete per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50. 4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr.

8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F., di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente)." (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.) In concreto, rilevato che l'insorgente ha un'eccedenza mensile di oltre fr. 700.-, e che potrà, quindi, saldare la nota professionale ratealmente entro un termine adeguato, l'istanza va respinta. Nel caso concreto, le condizioni per concedere l'assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione non sono pertanto adempiute, mancando il requisito dell'indigenza. Su tale aspetto, il ricorso è dunque respinto.

2.10. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107).

2.11. La ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata dall'avv. RA 1, ha diritto all'importo di fr. 2'000 a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STCA 38.2022.22 del 16 agosto 2022). Visto il diritto a ripetibili parziali, per la procedura innanzi al TCA, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

E. 3

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.

E. 3.2

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)." Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – " Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003). Ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. Riguardo ai criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1. 2.3. Quale provvedimento speciale, a gli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l'ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni. L'art. 66a LADI ha il seguente tenore: " 1 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a. ... b. hanno almeno 30 anni e c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione. 2 L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1. 3 Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione. 4 Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione." Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l'art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: " adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ;". L'art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: " Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione . (cpv. 1)" e che: " La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento . (cpv. 2)". A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che: " Art. 66a Assegni di formazione La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall'articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1. Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall'ufficio di compensazione e non più dai Cantoni. Il capoverso 4 è stato ripreso dall'articolo 66 b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto. Art. 66b Condizioni materiali (abrogato) Il capoverso 1 diventa l'articolo 66 a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1) In dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito delle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, si esprime così: " (...) II Conditions générales

E. 4

I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

E. 5

I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all'esecuzione della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio ." All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell'11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così espresso: "

E. 10

Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont aussi droit aux AFO.

E. 10.1

pag. 181). Quest'ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V

E. 11

D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du

travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret. A notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements.” (pag. 492)

E. 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédure applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.5. In relazione alla giurisprudenza di questa Corte in materia di assegni di formazione, si vedano le STCA richiamate al consid. 2.5. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, cui si rinvia anche per gli elementi di fatto antecedenti alla decisione in questione, che si ritengono, pertanto, noti alle parti ed in relazione ai quali ci si limita a richiamare tale giudizio, in particolare con riferimento ai consid. 1.1.-1.6. e 2.6. Nel caso di specie, in data 25 agosto 2023, dopo il rinvio degli atti all'UMA da parte del TCA (cfr. supra consid. 1.1. e STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023), l'URC di _____ ha sottoposto al patrocinatore della ricorrente i seguenti quesiti: " (...) Dalle ricerche di lavoro consegnate mensilmente all'URC di _____ nel periodo da maggio 2021 a luglio 2022, di cui all'allegato "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro", le chiedo di: Distinguere ed evidenziare le eventuali auto-candidature dalle ricerche su posizioni vacanti; - Per le ricerche su posizioni vacanti di specificare/allegare le caratteristiche del posto ricercato (es. percentuale di lavoro, orari, funzione, ecc); - Indicare quali sono le eventuali offerte di lavoro che ha dovuto rifiutare a seguito della sua limitata disponibilità al collocamento. A conclusione della partecipazione al programma occupazionale _____, è stato sottoscritto il "rapporto finale di attività" in cui è precisato che a partire dal 16 settembre 2021 sarebbe stata assunta a ore in qualità di addetta alla ristorazione presso il _____. Ritenuto che nel periodo a seguire non ha dichiarato un guadagno intermedio, le chiedo di specificare se e in che misura ha lavorato presso l'esercizio pubblico citato, oppure di specificare i motivi nel caso in cui non avesse lavorato presso il suddetto esercizio pubblico. La sua disponibilità al collocamento nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 29 luglio 2022 (data di annullamento dell'iscrizione in disoccupazione) risultava del 60% con la seguente limitazione (giorni di lavoro e orari): da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 14:00. Il 21 giugno 2022 lei ha sottoscritto un contratto di tirocinio quale "apprendista assistente dentale con AFC" per il periodo della formazione dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025. - È corretto affermare che la sua disponibilità al collocamento dal 1° agosto 2022 è ritornata al 100%? Se sì, le chiedo di indicarne quando è avvenuto questo cambiamento e i motivi. - Le chiedo di confermare se sta ancora seguendo l'apprendistato

di assistente dentale con AFC sulla base del contratto di tirocinio che ha stipulato il 21 giugno 2022.” (cfr. doc. 21). In data 4 settembre 2023, il legale di RI 1, facendo riferimento alla sentenza resa da questa Corte il 19 giugno 2023, ha fornito il seguente riscontro alle domande dell’URC: “ (...) Innanzitutto, rilevo che, come emerge chiaramente dai considerandi della decisione succitata, non è in alcun modo in discussione il rispetto da parte della mia assistita dei propri obblighi in qualità di disoccupata ex art. 17 LADI (tant’è che da parte vostra non vi è mai stata alcuna rimostranza), bensì l’esperienza da parte dell’UMA e dell’URC degli adeguati e necessari accertamenti quanto alla spendibilità, da parte della signora RI 1, delle proprie competenze sul mercato del lavoro, ciò che deve essere analizzato in considerazione del profilo e delle esigenze di quest’ultima (cfr. consid. 2.8. pag. 39). Al proposito, si sottolinea che durante tutto il periodo in cui è stata iscritta presso l’URC non ha mai trovato un’occupazione adeguata al suo profilo. Tant’è che nemmeno l’URC è riuscito nell’intento di trovare una nuova occupazione che tenga conto della sua situazione di madre. Ne consegue che la richiesta di precisazioni in merito alle ricerche di lavoro effettuate tra maggio 2021 e luglio 2022 appare del tutto abusiva e priva di qualsivoglia pertinenza nel caso di specie. Inoltre, considerato il lungo tempo trascorso, pacifico affermare che per la mia mandante risulta praticamente impossibile indicare con precisione se trattasi di auto-candidature o meno, a quanto si ricorda si tratta essenzialmente di candidature effettuate in risposta a vari annunci di posti vacanti. Per quanto attiene invece ai motivi per cui alle candidature non è stato dato alcun seguito positivo, gli stessi sono stati debitamente inseriti nel formulario, eccezion fatta per i casi in cui non è stata data alcuna risposta (ciò che è risultato essere quasi sempre il caso). A conclusione del programma occupazione _____ la ricorrente ha effettivamente lavorato presso il _____; tuttavia, tale “assunzione” è stata fatta a tempo determinato tramite un’agenzia di prestito del personale, e meglio la _____ (cfr. contratto di lavoro allegato). Per essere più precisi il contratto prevedeva una sola giornata di lavoro il 16 settembre 2021. Rilevo altresì che l’attestato di guadagno intermedio relativo a tale esperienza lavorativa è stato debitamente inoltrato alla Cassa di compensazione di competenza (cfr. allegato conteggio di settembre 2021). Relativamente alla variazione della percentuale d’impiego dichiarata all’URC e quella del contratto di tirocinio rilevo, come già esposto con scritto del 24 aprile 2023 indirizzato al TCA, che ciò è dovuto al fatto che una percentuale al 100% presso lo studio dentistico Dr. Med. Dent. _____ è compatibile con i propri obblighi di madre, poiché non comporta eventuali turni serali e nel weekend. Inoltre, preciso che prima del 1° ottobre 2021 la disponibilità al collocamento era del 70% ed è stata ridotta su suo consiglio ritenuto che doveva cercare un’occupazione anche fuori dal luganese, ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo. Le confermo inoltre che la mia assistita sta continuando a svolgere il proprio apprendistato di assistente dentale con piena soddisfazione del suo datore di lavoro. Infine, in considerazione dell’esiguo salario percepito dalla mia patrocinata in qualità di apprendista, risulta evidente che la stessa non è in grado di assumersi i costi di un’adeguata assistenza legale, la quale risulta necessaria in relazione alla complessità della fattispecie. Postulo pertanto che la mia cliente venga posta a beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 LPGA” (cfr. doc. 22). Con decisione del 12 ottobre 2023, l’UMA ha respinto sia la domanda di RI 1 tendente al riconoscimento degli assegni di formazione, sia la richiesta di gratuito patrocinio sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe (al netto degli accertamenti esperiti successivamente per i quali si dirà a breve) a quelle poi riproposte in sede di decisione su opposizione (cfr.doc. 23). Con opposizione del 13 novembre 2023, RI 1 si è opposta, per il

tramite del proprio legale, al provvedimento dell'UMA, facendo valere, in particolare, che:

- la riduzione della disponibilità al collocamento è da ricondurre all'intenzione di cercare un'occupazione anche al di fuori del Distretto di _____ (ciò che avrebbe comportato un tragitto casa-lavoro-casa più lungo con una conseguente minor disponibilità all'impiego per esigenze familiari) ed è da ricondurre alla "penuria di posti di lavoro all'interno del distretto di _____ confacenti" agli "obblighi familiari" della ricorrente;
- gli orari in cui svolge la formazione (08:30-16:30) sono "conciliabili con i propri obblighi familiari. Infatti, la mattina ella ha il tempo di accompagnare il figlio al pulmino scolastico prima di recarsi al lavoro";
- il settore ristorazione/alberghiero non spicca "tra i più stabili nel panorama del mercato del lavoro svizzero e non permettono di trovare facilmente un'occupazione, specie [ndr: per] una donna e madre";
- l'attuale datore di lavoro, con scritto del 4 gennaio 2023, avrebbe "affermato che è sua intenzione assumere l'opponente una volta conclusa la formazione";
- "è pacifico che le difficoltà di collocamento dell'opponente sono da ascrivere a ragioni inerenti il mercato del lavoro e non ad una qualsivoglia mancanza di volontà da parte di quest'ultima";
- in concreto sono ossequiati tutti i presupposti affinché venga concessa l'ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. 24).

In data 4 dicembre 2023, l'UMA ha chiesto alla responsabile formazione AD del Centro _____, "informazioni sulla formazione a scuola e nei corsi interaziendali previsti per l'apprendistato di assistente dentale AFC", e segnatamente: "(...) Per i corsi presso il Centro di _____ (...) di segnalarmi gli orari di inizio e fine delle lezioni del mattino e del pomeriggio. Per i corsi interaziendali (...) di segnalarmi dove si svolgono e quali sono gli orari di inizio e di fine delle lezioni del mattino e del pomeriggio" (cfr. doc. 25).

La responsabile formazione AD ha fornito il seguente riscontro: "(...) I° anno Il giorno di frequenza scolastica è il giovedì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30 I corsi interaziendali sono 4 giornate, gli orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15 II° anno Il giorno di frequenza scolastica è il mercoledì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30 I corsi interaziendali sono 3 giornate, gli orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15 In aggiunta ci sono 2 mezze giornate di visita allo studio di ortodonzia e allo studio dell'odontotecnico in questo caso gli orari sono o dalle 08:00-12:00 o dalle 14:30-18:00 III° anno Il giorno di frequenza scolastica è il venerdì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30 I corsi interaziendali sono 3 giornate, gli orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15" (cfr. doc. 25).

In data 4 dicembre 2023, l'UMA ha inoltre chiesto all'Ispettore principale _____, _____, se "nel caso in cui un contratto di apprendistato prevede un grado d'occupazione del 100% con tempo di lavoro settimanale di 42 ore e gli orari di lavoro sono dalle 08:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, le condizioni del contratto e quelle necessario allo svolgimento della formazione sono rispettate?" (cfr. doc. 26).

Questa la risposta: "(...) posso dirle che non vi è una regola fissa sull'orario giornaliero di lavoro, per un contratto di lavoro al 100%. Può essere strutturato dal datore di lavoro secondo le sue esigenze, ma rispettando la legge del lavoro. Ad esempio può essere 4 giorni 8 ore e mezza e un giorno 8 ore. L'importante è che non si superino le 10 ore lavorative giornaliere e che i minorenni non finiscano dopo le 20.00 di sera." (cfr. doc. 26).

Al successivo quesito dell'UMA, a sapere se "se l'impegno concordato fosse però lo stesso per ogni giorno, per raggiungere 42 ore settimanali l'impiego giornaliero di lavoro dovrebbe essere di 8 ore e 24 minuti", l'Ispettore ha risposto affermativamente (cfr. doc. 26).

Con la decisione su opposizione del 27 dicembre 2023, la parte resistente ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), confermato il proprio precedente provvedimento negando a RI 1 le prestazioni da questa postulate (cfr. doc. 27).

Dagli allegati ricorsuali risulta quanto segue: - nell'anno scolastico 2023-2024, RI 1

frequenta il secondo anno della formazione quale assistente dentale AFC: la media delle note per il primo semestre è del 6 (cfr. all. C a doc. I); - con scritto del 16 gennaio 2024, il dr. med. Dent. _____, presso il cui studio RI 1 si sta formando, si è così espresso: “(...) confermo che il contratto di tirocinio stipulato con la signora RI 1 in veste di Apprendista Assistente Dentale AFC è un modello standard imposto dalla Divisione della Formazione Professionale che lo deve approvare e prevede un impiego al 100% per 42 ore settimanali, al pari del restante personale impiegato nello studio. Durante il colloquio preliminare all’assunzione tuttavia, chiarita la situazione familiare e dopo attenta valutazione degli interessi preponderanti, ho concordato verbalmente con la signora RI 1 un orario di lavoro quanto più flessibile per permetterle in caso di necessità di potersi occupare del figlio durante gli orari scolastici. L’orario in cui deve essere presente sul posto di lavoro è compreso tra le 08:30 e le 16:30. Implicitamente alla mia decisione di assumere la signora RI 1 è indiscutibile il mio impegno in veste di datore di lavoro nel sostenerne la riqualifica professionale. Attualmente studentessa del secondo anno scolastico con media ineccepibile ed un rendimento sul posto di lavoro che supera abbondantemente le mie aspettative iniziali ” (cfr. all. D a doc. I); - dal 31 maggio al 30 giugno 2022 la ricorrente è stata inabile al lavoro per malattia al 100%, come attestato dr. med. _____, specialista FMH in ginecologia e ostetricia (cfr. all. G a doc. I); - dalla “lista dettagliata dei posti di tirocinio” come assistente dentale AFC di data 24 gennaio 2024 emerge che i posti di tirocinio a quel momento disponibili erano 12 (cfr. all. K a doc. I). 2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che nella decisione su opposizione impugnata, l’UMA ha negato il diritto a percepire le prestazioni che RI 1 aveva richiesto ritenendo che in concreto non sarebbe soddisfatto il requisito posto dall’art. 59 cpv. 2 LADI, dal momento in cui il collocamento dell’interessata non sarebbe reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro, ma per scelte personali della ricorrente. A quest’ultima, la parte resistente imputa, infatti, da una parte, di avere dato una disponibilità al collocamento nel settore della ristorazione/alberghiero prima del 70% poi ulteriormente ridotta al 60% in ragione di “una scelta personale” e di “esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari”. D’altra parte, l’UMA conclude che per l’apprendistato quale assistente dentale con AFC, la ricorrente ha, invece, fornito una disponibilità “ sensibilmente più ampia di quella data durante la disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbero state sensibilmente migliori ” (cfr. surpa consid. 1.3. ed all. A1 a doc. I). In concreto, RI 1 si è iscritta in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca di un impiego a tempo parziale e meglio al 70% quale “ barista-cameriera” , professione che aveva già esercitato per quindici anni, precisando di avere un figlio, nato il 9 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1.) e di essere disponibile a lavorare “ dal lunedì al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30 ” (cfr. doc. 4). Mentre stava frequentando il POT presso l’_____ di _____ (previsto dal 10 agosto al 9 novembre 2021), e meglio in data 14 settembre 2021, la ricorrente avrebbe chiesto di ridurre la percentuale di disponibilità al collocamento al 60%. Modifica, questa, divenuta poi effettiva dal 1° ottobre successivo (cfr. doc. 9). L’apprendistato che la ricorrente ha iniziato ad agosto 2022 la vede, invece, impegnata al 100%, e meglio dalle ore 08:30 alle ore 16:30 per i giorni in cui ella è operativa presso lo Studio dentistico del dr. med. Dent. _____, rispettivamente dalle 8:15 alle 12:15 e dalle 13:15 alle 16:30 per il giorno settimanale di frequenza scolastica (cfr. doc. 19, 25 ed all. D a doc. I). In concreto - ricordato che spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido

collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993) – in conseguenza della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 l'UMA era, innanzitutto, chiamato ad interpellare nuovamente l'URC affinché venissero maggiormente precisate le conclusioni da questo espresse circa la collocabilità della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero e la spendibilità dell'esperienza ch'ella vi aveva maturato sull'arco di quindici anni. Quanto precede, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, madre di un bambino di allora nove anni, nonché valutando l'effettiva presenza di posti disponibili nell'ambito della ristorazione/alberghiero ed adeguati alla sua situazione familiare (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8.). In tal senso, esperito un ulteriore accertamento, l'UMA - che ritiene di avere, con le domande sottoposte dall'URC a fine agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.5.), dato seguito a quanto indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 - ha stabilito che la ricorrente non rispettava, tra le condizioni per poter beneficiare degli AFO, il criterio legato alla difficoltà di collocamento ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LADI, ribadendo, con ciò e di fatto, che la sua pregressa esperienza lavorativa sarebbe spendibile sul mercato del lavoro anche tenendo conto delle sue esigenze familiari. Il TCA constata che i quesiti posti dall'URC ad agosto 2023, più che a valutare la spendibilità dell'esperienza lavorativa pregressa dell'assicurata sul mercato del lavoro nel rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti in tal senso effettivamente disponibili, vertono sul tipo di sforzi profusi dalla ricorrente, allorquando beneficiava delle indennità di disoccupazione, per reperire una nuova occupazione lavorativa nel suo ambito originario. Al riguardo va peraltro sottolineato che la ricorrente non risulta essere mai stata sanzionata in relazione agli sforzi intrapresi in tal senso, né dal profilo della quantità, né della qualità delle ricerche svolte. A mente di questa Corte e con riferimento a quanto concluso dall'amministrazione laddove pretende “ la ricorrente ha fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che, considerato il tempo trascorso “non si può pretendere che la ricorrente ricordi” ” (cfr. supra consid. 1.5.) è, invece, ben possibile che una persona non abbia precisa memoria circa la questione a sapere quali, tra le oltre cento candidature trasmesse possibili datori di lavoro differenti uno o due anni prima, fossero ricerche su posti vacanti e quali auto-candidature. Tale aspetto, in ogni caso, non risulta determinante ai fini della presente vertenza. Il TCA rileva, poi, che le domande poste dall'URC alla ricorrente quanto alla percentuale di lavoro per le singole candidature e alla funzione che si sarebbe potuta ricoprire per le singole ricerche di lavoro, trovano (e già trovavano) riscontro negli atti, segnatamente nei moduli “ prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro ” che RI 1 puntualmente compilava (cfr. doc. 16). Anche quale sia stato l'esito delle ricerche di lavoro, nei casi in cui ha ricevuto una risposta dai propri interlocutori, la ricorrente l'ha prontamente segnalato, e meglio come risulta sempre dal documento “ prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro ” (cfr. doc. 16). Da tale formulario emerge, poi, che i motivi per i quali l'assicurata non aveva concluso, con i possibili datori di lavoro presso i quali si era candidata, un nuovo contratto, e quindi le difficoltà di reperire una nuova occupazione, nel settore della ristorazione/alberghiero, erano da ricondurre al fatto che i potenziali datori di lavoro che hanno dato seguito alle sue ricerche richiedevano turni spezzati, comprensivi degli orari serali o dei weekend e per questo incompatibili con le esigenze di madre di un bambino di

allora 9 anni (cfr. doc. 16). Analoghe motivazioni figurano del resto anche riguardo agli esiti delle assegnazioni ad un posto di lavoro in atti, laddove: - per l'esercizio pubblico _____, la ricorrente ha precisato che "il signor _____ mi ha riferito di aver bisogno di una cameriera unicamente nel turno serale e notturno per questo non si è dato seguito ad un colloquio" (cfr. doc. 11); - per il _____, "si richiede lavoro a turni spazzati, inclusa la fascia serale e il week-end" (cfr. doc. 12). Tant'è che, lo si ribadisce, in relazione alle ricerche di lavoro svolte ed all'esito delle assegnazioni l'assicurata non è incorsa in alcuna sanzione. Del resto, neppure in seguito alla frequenza del POT, come questa Corte ha peraltro già rilevato nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, l'URC ha individuato, per la ricorrente, delle possibili posizioni lavorative adeguate. Nella presente fattispecie è incontestato d'un lato, che la disponibilità lavorativa annunciata dall'assicurata è passata da un 70% nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le 15:30, al 60% a decorrere dal 1° ottobre 2021 negli orari dalle 09:00 alle 14:00, e, d'altro lato, che per l'apprendistato quale assistente dentale AFC ella (che si è sin dal principio detta interessata ad una riqualifica professionale) si è invece resa disponibile al 100%, dalle ore 08:30 alle 16:30. A mente del TCA questa circostanza ancora non dimostra, che se RI 1 avesse, nel suo precedente settore lavorativo (ristorazione/alberghiero) fornito questa stessa ultima disponibilità ella avrebbe reperito una nuova occupazione e che il suo collocamento non fosse, quindi, intralciato da motivi inerenti al mercato del lavoro. L'UMA non ha, infatti, chiarito su quali basi ha ritenuto che la precedente esperienza della ricorrente fosse spendibile (che fosse al 60, al 70% o al 100% ma comunque nei limiti di quanto gli obblighi familiari impongono alla ricorrente), limitandosi a concludere (laddove, come visto, mentre beneficiava delle indennità di disoccupazione la ricorrente non aveva reperito una nuova occupazione poiché i potenziali datori di lavoro richiedevano turni spezzati, lavoro serale o nei fine settimana) che se ella si fosse già resa disponibile per la sua precedente occupazione come lo ha poi fatto, nel rispetto delle proprie esigenze familiari, per l'apprendistato - e quindi, in sostanza, dalle 08:30 alle 16:30 - sarebbe stata più facilmente collocabile. La conclusione della parte resistente, laddove pretende che " la disponibilità oraria è stata stabilita per esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego ", che " la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbe state sensibilmente migliori " e ritiene che per questi motivi " la condizione posta dall'art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata " (cfr. supra consid. 1.3.) non può, infatti, essere seguita senza l'esperimento di ulteriori accertamenti. Da un lato, infatti, legittimamente la ricorrente fa valere che un bambino di 9 anni non poteva essere lasciato (già nota alle parti l'attività lavorativa del marito) a casa da solo, ciò che escludeva, nella sua precedente professione nella ristorazione, una sua disponibilità nelle ore serali o nel fine settimana e che la vincolava, in sostanza, agli orari del figlio. D'altro lato, sempre nell'ottica dei doveri di madre che incombono a RI 1, ben si spiega che con mesi d'anticipo e ritenuto che il padre di suo figlio non è suo marito, ella abbia chiesto informazioni su come procedere per le ferie scolastiche natalizie ed organizzarsi di conseguenza. Tali scelte sono, contrariamente a quanto pretende l'UMA, strettamente da ricondurre alle responsabilità genitoriali che incombono alla ricorrente, non a suoi desideri personali. Di transenna, si rileva, inoltre, che la disponibilità lavorativa della ricorrente era passata dal 70% al 60% allorché ella frequentava il POT che si svolgeva a _____, ciò che richiedeva effettivamente tempi di trasferta casa-lavoro più lunghi rispetto ad un'occupazione nel _____, rispettivamente, che, sebbene in misura nettamente

inferiore rispetto a quelle fatte per il suo Distretto, RI 1 ha poi comunque comprovato di avere svolto delle ricerche di lavoro anche in altri Distretti. Vincolata dagli orari del figlio, è evidente che in caso di tempi di trasferta più lunghi, il tempo disponibile per un'occupazione lavorativa non poteva che essere minore. Alla luce di tutto quanto precede - posto che la ricorrente, rispetto a quella annunciata quando cercava lavoro nella sua precedente occupazione, per dedicarsi all'apprendistato quale assistente dentale AFC ha indubbiamente fornito una disponibilità maggiore - il TCA rileva (ed in parte ribadisce) che circa l'effettiva spendibilità, che fosse al 60%, al 70% o al 100%, ma in ogni caso nei limiti e nel rispetto dei suoi obblighi di madre sul mercato del lavoro dell'esperienza professionale acquisita dalla ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, l'URC non ha fornito alcuna precisazione. Neppure lo ha fatto l'UMA, che si è limitato a far proprie le scarse motivazioni dell'URC ed a prendere atto dei limitati quesiti posti, a fine agosto 2023, da tale Ufficio all'interessata, senza richiedere o esperire ulteriori accertamenti, in particolare, lo si ribadisce, in termini di effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei settori della ristorazione/alberghiero, conformi alla situazione personale dell'assicurata e, quindi, adeguati (cfr. consid. 2.8. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023). Alla luce di tutto quanto precede, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere accertata in modo conforme a questo stabilito da questa Corte nella precedente sentenza. L'UMA dovrà interpellare nuovamente l'URC, e segnatamente il consulente del personale _____, affinché precisi le proprie conclusioni quanto alla collocabilità della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, esprimendosi su tutti i punti appena indicati. Qualora la parte resistente dovesse giungere alla conclusione che l'esperienza pregressa della ricorrente, maturata nel settore alberghiero, non era spendibile sul mercato del lavoro nei limiti delle sue necessità familiari, andranno pure esperiti gli accertamenti già indicati al consid. 2.9. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 (cfr. supra consid. 1.2.), volti a stabilire se l'AFC quale assistente dentale sarebbe, invece, spendibile sul mercato del lavoro. Con riferimento a quanto rilevato dall'UMA in relazione all'orario di lavoro concordato tra la ricorrente e l'attuale datore di lavoro in rapporto a quanto prevede il contratto di tirocinio in atti, questa Corte rileva che tale elemento non è rilevante ai fini della presente vertenza. In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGGA, il TCA rammenta che la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (...)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGGA ed ha rilevato: " (...) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere

approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F._____ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10. Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l'annullamento della decisione su opposizione del 27 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all'UMA, affinché si pronunci con una nuova decisione esprimendosi, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno, i presupposti per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.

E. 20

settembre 2004). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell'istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2). L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo. Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l'Alta Corte infatti si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l'istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell'istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.